

30551.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

SENT. N. 128/2018

composta dai Magistrati:

Guido CARLINO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere estensore

Daniela ALBERGHINI Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30551, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

1) XXXXXX XXXXXX, Codice Fiscale XXXXXX, nato a XXXXXX (XXX), il XXXXXXXX, residente a XXXXXX (XX), XXX n. XX p.XX, non costituito.

2) XXXXXX XXXXXX, Codice Fiscale XXXXXX, nato a XXXXXX (XX), il XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Corraini, presso il cui studio in Rovigo, via Cavour n. 10 elegge domicilio.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2018, il relatore Consigliere Maurizio Massa, l'Avv. Antonio Corraini per il convenuto XXXXXX XXXXXX ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Chiara Imposimato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**30551.**

Con atto depositato in data 16 gennaio 2018, la Procura Regionale ha citato in giudizio le persone sopraindicate per ottenere la dichiarazione, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c. ed artt. 73 del codice di giustizia contabile, la revocazione e l'inefficacia nei confronti dell'Istituto Regionale Ville Venete del contratto di compravendita registrato in Ferrara, Notaio Massimo Minarelli, Codice Ufficio TG5, data di registrazione 8/6/2017, Serie IT, numero 3351, stipulato in data 26/5/2017, con il quale XXXXXX. XXXXXX XXXXXX XXXXXX ha venduto al sig. XXXXXX XXXXXX XXXXXX il seguente immobile: unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale situato in Rovigo (RO), via Issicratea Monti n. 12, costituita da un appartamento di civile abitazione della consistenza di tre vani ed accessori al terzo piano. Nonché per condannare i convenuti al pagamento delle spese di giustizia.

La Procura deduce quanto segue.

Il procedimento penale n. 7528/2011 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di XXXXXX a carico del sig. XXXXXX XXXXXX, si è concluso con la sentenza n. 230 del 13/03/2015 emessa dal Tribunale di XXXXXX, Sezione del G.I.P., divenuta irrevocabile in data 28/04/2015, con la quale, su richiesta dell'imputato, è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena in relazione a 8 capi di imputazione per i reati di cui agli artt. 322, 640-bis, 319, 321, 323, 61 n. 2 c.p..

I fatti contestati si sono svolti nell'arco temporale intercorrente tra il 2005 ed il mese di dicembre 2011.

XXXXXX. XXXXXX XXXXXX, nella sua qualità di Responsabile di fatto del Servizio tecnico dell'Istituto Regionale delle Ville Venete, ha,

**30551.**

invero, contattato preventivamente e di sua iniziativa i proprietari di ville venete storiche al fine di proporre loro il conseguimento, mediante la propria consulenza e assicurando il proprio parere tecnico favorevole, di finanziamenti agevolati e/o a fondo perduto in misura maggiore rispetto a quella dovuta, in taluni casi operando interventi sulla documentazione dei relativi procedimenti, in tal modo inducendo in errore il responsabile del Servizio tecnico e il C.d.A. (I.R.V.V.), chiedendo ed ottenendo (ad eccezione di un caso) il pagamento di somme in diversa misura e complessivamente pari ad euro 94.785,00.

Con provvedimento del 12/11/2015 è stata irrogata alXXXXXX. XXXXXX XXXXXX la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, per la violazione dell'art. 3, comma 8, lettera c) del Codice Disciplinare di cui al CCNL Regioni ed Autonomie Locali 2006-2009.

La Procura, a seguito di invito a dedurre (notificato in data 8/5/2016), ha depositato e notificato, in data 11/8/2016, l'atto di citazione nei confronti delXXXXXX. XXXXXX XXXXXX, per sentirlo condannare al risarcimento, nei confronti dell'Istituto Regionale Ville Venete dei seguenti danni:

- 1) euro 72.903,19 quale danno patrimoniale da disservizio;
- 2) euro 94.785,00 quale danno patrimoniale da tangente;
- 3) euro 90.000,00 quale danno non patrimoniale all'immagine pubblica, per un importo di danno complessivo pari ad euro 257.688,19.

La Sezione Giurisdizionale Veneto, con la sentenza n. 145 del 13-12-2017, ha condannato XXXXXX. XXXXXX XXXXXX per un danno complessivo pari ad euro 196.188,10 più spese (somma comprensiva della

**30551.**

rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo), per i seguenti danni: euro 50.000,00 a titolo di danno all'immagine, euro 51.403,19 a titolo di danno da disservizio ed euro 94.785,00 a titolo di danno da tangente.

Dagli accertamenti della Guardia di Finanza di XXXXXX, trasfusi nella nota del 15/12/2017, risulta che il sig. XXXXXX XXXXXX, in data 26/5/2017, ha venduto al XXXXXX XXXXXX XXXXXX, l'immobile sito in Rovigo, via Issicratea Monti n. 12, foglio 12, mappale 475, sub 23, per la somma di euro 32.900,00, come da atto repertorio n. 1278/1034, redatto dal notaio Minarelli Massimo, con studio in Ferrara, via Spadari n. 3.

Secondo la tesi accusatoria, la predetta vendita è stata effettuata con l'esclusivo fine di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. il bene immobile che ne costituisce l'oggetto, a danno delle ragioni creditorie dell'Erario, in quanto la vendita è stata perfezionata nel maggio 2017, ovvero successivamente alla notifica dell'invito a dedurre in data 8/5/2016 ed alla notifica dell'atto di citazione in data 11/08/2016.

Pertanto il P.M., ai sensi degli artt. 73 del codice di giustizia contabile, approvato con il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, ha deciso di esperire, innanzi alla Sezione Giurisdizionale, l'azione revocatoria finalizzata a rendere inefficace, nei confronti dell'Istituto Regionale Ville Venete, l'atto sopra indicato.

L'atto di compravendita è stato stipulato in data 26/5/2017, momento in cui i fatti illeciti si erano già ampiamente verificati e, soprattutto, quando XXXXXX. XXXXXX XXXXXX aveva già ricevuto le contestazioni disciplinari dalla P.A. di appartenenza, era stata pronunciata

**30551.**

sentenza ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., era stato licenziato, aveva ricevuto la notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, vi era stata ampia diffusione mediatica della vicenda, sicchè al momento della vendita del bene era già a conoscenza della entità del danno cagionato all'amministrazione di appartenenza.

Conseguentemente, l'atto di disposizione sarebbe connotato non soltanto dalla consapevolezza di ledere la garanzia generica stabilita dalla legge in favore del creditore, ma anche dall'intenzione di arrecare pregiudizio alle sue ragioni, sottraendo un bene immobile su cui soddisfare il debito derivante dalla sentenza di condanna di euro 196.188,10 più spese, tenuto conto che il valore patrimoniale degli altri beni immobili in parziale proprietà del sig. XXXXXX XXXXXX è del tutto insufficiente a coprire il citato debito.

La diffusione mediatica dei fatti illeciti, ad avviso dell'Accusa, cui devono essere aggiunti il rapporto di stretta parentela e la cronologia dei fatti che sono indici di conoscenza da parte del terzo delle condotte illecite che hanno generato anche consistenti danni erariali.

La Procura ritiene che il terzo era a conoscenza del pregiudizio che l'atto di compravendita ha arrecato alle ragioni dell'Erario, perché è stata stipulata in data successiva all'insorgenza del credito erariale e posteriormente alla emanazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., la quale ha disvelato gli illeciti posti in essere.

Secondo la Procura, ulteriore prova della consapevolezza del terzo dell'effetto pregiudizievole della garanzia patrimoniale è l'importo della compravendita, pari ad euro 32.900,00, per un bene di tre vani ed accessori

**30551.**

(4,5) situato nel Comune di Rovigo e che l’Agenzia delle Entrate aveva valutato in euro 84.000,00, nell’anno 2016, quindi un prezzo che si discosta non poco da quelli di mercato (Sez. I d’Appello n. 984 e 985/2014).

Per cui, secondo la Pubblica Accusa, non può fondatamente sostenersi che i contraenti non conoscessero il grave pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.

Con memoria del 21 maggio 2018 si è costituito il difensore del convenuto XXXXXX XXXXXX deducendo quanto segue.

Insussistenza del presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. per difetto di *scientia fraudis* (consapevolezza del pregiudizio) in capo al terzo acquirente XXXXXX XXXXXX.

L’immobile, oggetto della azione revocatoria, venne acquistato dal Sig. XXXXXX XXXXXX tramite asta giudiziaria nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n° 236/2011, aggiudicandoselo in pubblico incanto al prezzo offerto di € 21.000,00 in data 14.11.14, con successivo decreto di trasferimento intervenuto in data 02.12.14.

L'acquisto da parte del Sig. XXXXXX XXXXXX avvenne con denaro proveniente da prestiti del padre XXXXXX XXXXXX e del XXXXXX XXXXXX, in quanto l'operazione immobiliare era esclusivamente diretta ad aiutare lo stesso XXXXXX XXXXXX a seguito della causa di separazione personale giudiziale intentatagli dalla moglie, sulla quale si tornerà in seguito.

Nel conto corrente n° XXXXXXX della banca Friuladria filiale di Rovigo intestato al Sig. XXXXXX XXXXXX e aperto in data 04.08.14, confluirono a titolo di prestito personale ben € 8.000,00 versati da parte del

**30551.**

Sig. XXXXXX XXXXXX con bonifico in data 14.10.14 e € 30.000,00 versati da parte del Sig. XXXXXX XXXXXX mediante assegno Postale n° XXXXXXXX in data 18.11.14, affinché XXXXXX XXXXXX potesse acquistare l'appartamento di Rovigo.

In questo modo il Sig. XXXXXX XXXXXX acquistò l'appartamento di Rovigo, pagando l'acconto di € 2.100,00 in data 12.11.14, inizialmente a titolo di garanzia allegato all'offerta e saldando il prezzo, mediante bonifico intestato al Tribunale di Rovigo esecuzioni immobiliari n° 236/2011 in data 21.11.14.

Inoltre la difesa fa presente che il Sig. XXXXXX XXXXXX dal 2013 era coinvolto nella causa di separazione personale con il coniuge.

Infatti, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. RG n° 2273/2013 in data 13.08.13 il Tribunale di Ferrara, statui a carico del Sig. XXXXXX XXXXXX il pagamento mensile per contributo al mantenimento dei XXXXXX figli e della coniuge per il notevole importo di € 3.500,00 oltre alla quota del 50 % delle spese scolastiche, mediche e ricreative, e tale provvedimento rimase in vigore fino alla fine del 2016 quando si accordò con la moglie per porre fine al contenzioso, nel frattempo essendo comunque stato colpito da azioni penalizzanti dal punto di vista economico e patrimoniale.

Tale situazione economica e patrimoniale deteriorata ebbe termine solo dopo la firma dell'accordo fra i coniugi in data 12.10.16, e depositato presso il Tribunale di Ferrara, poi tradotto in sentenza di separazione n° 549/2017 del 30.05.17, e attuabile anche tramite la vendita del diritto di usufrutto di un immobile in Ferrara da parte di XXXXXX XXXXXX in data 23.01.17, che corrispose complessivamente alla moglie la ingente somma di

**30551.**

€ 330.000,00 trovandosi così in presso che totale carenza di liquidità finanziaria e privo di una abitazione.

E pertanto, solo quando fu definito il contenzioso con il coniuge, il Sig. XXXXXX XXXXXX acquistò dal XXXXXX XXXXXX XXXXXX la proprietà dell'appartamento di Via Monti 12, in Rovigo, oggetto della presente causa.

L'acquisto all'asta dell'immobile da parte di XXXXXX XXXXXX è avvenuto in data 14/11/2014, ovverossia quando era ancora in corso il noto procedimento penale a carico del medesimo.

Secondo la difesa, tale operazione fu compiuta a beneficio futuro del XXXXXX, e nella piena consapevolezza di poter sopportare autonomamente, e con il proprio originario patrimonio mobiliare ed immobiliare, gli oneri risarcitori.

La vendita dello stesso bene da parte di XXXXXX XXXXXX al XXXXXX XXXXXX XXXXXX è poi avvenuta in data 26/5/2017, allorquando era già stata emessa sentenza di patteggiamento a suo carico.

L'imputato XXXXXX XXXXXX sottoscrisse transazione con l'IRVV in data 30/10/2014, nella quale veniva dato atto che tale Amministrazione nulla avrebbe avuto più a pretendere a titolo risarcitorio dall'imputato.

Anche la invocata presunzione relativa al prezzo di vendita, che secondo controparte sarebbe di gran lunga minore rispetto a quello di mercato, ad avviso della difesa, muove da un presupposto errato, atteso che il prezzo indicato nel rogito di € 32.900,00 è viceversa corrispondente, quanto meno con buona approssimazione, a quello di mercato.

L'immobile solo meno di tre anni prima era stato acquistato da



**30551.**

XXXXXX XXXXXX per un prezzo inferiore, ovverossia € 21.000,00; tale acquisto è stato effettuato tramite asta giudiziaria, all'incanto, nell'ambito di una esecuzione immobiliare, e cioè di una procedura giudiziale garantita dall'operato del Giudice dell'Esecuzione, coadiuvato da stimatore professionista, che secondo la difesa è una garanzia della congruità, intesa come aderenza al mercato, del prezzo di vendita.

Sulla attendibilità della perizia di stima della Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio, basata con il metodo "MCA", la difesa pone in rilievo varie criticità, in particolare:

1) gli immobili in comparazione sono 3 dei quali non si conoscono i civici, situati in vie distanti dall'immobile in questione ed in zone più pregiate, ed inoltre non viene indicata la data di costruzione, la tipologia e la consistenza catastale e più precisamente non si indica che l'immobile oggetto della valutazione è di tipo Economico Popolare, facente parte di complesso condominiale composto da ben 24 unità abitative;

2) gli immobili in comparazione si trovano uno al piano rialzato e i restanti due al secondo piano, condizione molto diversa dall'abitazione de quo trovantesi al terzo piano senza ascensore.

Sulla congruità del prezzo la difesa osserva che:

a) un immobile identico nello stesso condominio ma posto al piano 2° sito in Via Monti Issicratea n° 12 – 45100 Rovigo, Foglio R0712, Mappale/Particella 475, subalterno 22, Categoria A3, Classe 2 Consistenza vani 5, Rendita Catastale € 309,87 è stato venduto in data 21.11.17, con Atto Notarile a firma del Dott.ssa Giovanna Morena, repertorio n° 10108, raccolta n° 8454, registrato il 19.12.17, r.g.10217 r.p. 6843, per l'importo di €

**30551.**

36.000,00;

b) un ulteriore immobile identico sempre all'interno dello stesso complesso condominiale ma posto al piano 1° di Via Monti Issicratea, Foglio 12 Mappale/Particella 475, subalterno 4, Categoria A3, Classe 2, Consistenza vani 5 Rendita Catastale € 309,87 è stato acquistato all'asta in data 16.09.16 trasferimento della proprietà Repertorio n°159 del 28.03.17, con trascrizione del 28.04.17 Registro Particolare 2072 Registro Generale 3168, per l'importo di € 26.000,00;

c) l'appartamento in questione risulta fortemente penalizzato dal fatto che lo stabile è del 1958 e risulta essere costruito dall'INPS, di tipo economico/popolare, senza i minimi criteri del risparmio energetico, con materiali e finiture scadenti, collocato al terzo piano rialzato, senza ascensore, senza garage e senza cantina, peraltro in una zona periferica degradata e con la presenza di numerosi extracomunitari, tant'è che all'interno dello stesso condominio vi sono appartamenti dell'Associazione Asilo Notturmo Arcobaleno, destinati ad alloggi temporanei per persone senzatetto, disagiate, ed extracomunitarie, che possono utilizzarli attraverso il Centro di Ascolto del Comune di Rovigo.

Quindi, secondo la difesa, il bene è stato venduto secondo il suo valore effettivo di mercato e in assenza dell'elemento della *scientia fraudis* in capo al terzo acquirente per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c..

Pertanto, il difensore del convenuto XXXXXX XXXXXX, ha concluso per respingere integralmente la domanda attorea; con refusione di spese e competenze del giudizio.

Nell'udienza di discussione il P.M. contabile e il difensore del

**30551.**

convenuto hanno ribadito le loro posizioni confermando le rispettive conclusioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto non costituito (XXXXXX XXXXXX) in quanto destinatario di regolare notifica dell'atto di citazione.

2. Sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa in questo giudizio sussiste la giurisdizione di questa Corte.

Ai sensi dell'art. 1, comma 174, legge 266/2005, ribadito dall'art. 73 c.g.c., il Pubblico Ministero contabile può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni creditorie previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui al Libro IV, Titolo III, Capo V del Codice civile.

Il legislatore ha voluto assicurare la più ampia e completa tutela del credito erariale, intestando al Pubblico ministero contabile non solo la titolarità di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ma anche l'utilizzo dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.

Peraltro anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione e quella della Corte dei conti ha confermato che l'esercizio dell'azione revocatoria a tutela del credito erariale è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass., 22 ottobre 2007, n. 22059; Cass., 25 luglio 2011, n. 16165; Cass., SS. UU., sentenza n. 11073 del 3 luglio 2012; Cass., SS. UU., ordinanza n. 14792 del 19 luglio 2016; C. conti, sez. Umbria 25 giugno 2015, n. 73; sez. Campania 20 gennaio 2015, n. 49, Sez. Toscana 2 aprile 2015, n. 69).

**30551.**

3. Nel giudizio in oggetto l'Attore pubblico ha esercitato l'azione

revocatoria prevista dall'art. 2901 del c.c. nei confronti di un soggetto

condannato per responsabilità erariale in relazione alla alienazione di un

immobile potenzialmente idonea a pregiudicare la possibilità di recupero

del credito erariale.

L'atto di disposizione patrimoniale, oggetto della azione revocatoria

promossa dalla Procura in questo giudizio, è il contratto di compravendita

registrato in Ferrara, Notaio Massimo Minarelli, Codice Ufficio TG5, data di

registrazione 8/6/2017, Serie IT, numero 3351, stipulato in data 26/5/2017,

con il quale XXXXXX. XXXXXX XXXXXX ha venduto al sig. XXXXXX

XXXXXX il seguente immobile: unità immobiliare facente parte del

fabbricato condominiale situato in Rovigo (RO), via Issicratea Monti n. 12,

costituita da un appartamento di civile abitazione della consistenza di tre

vani ed accessori al terzo piano, contraddistinto dai seguenti dati catastali:

Catasto Fabbricati di Rovigo, via Issicratea Monti n. 12, foglio 12, mappale

475, subalterno 23, categoria A/3, classe 2, vani 4,5, rendita E 278,89.

I presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria sono tre come

risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 2901 c.c.:

a) la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra il creditore che

agisce in revocatoria ed il debitore che ha posto in essere il negozio

giuridico potenzialmente dannoso;

b) il danno effettivo (*eventus damni*) derivante dall'atto posto in

essere dal debitore in quanto idoneo a ridurre effettivamente la garanzia del

patrimonio del debitore ovvero a mettere in pericolo le reali possibilità di

soddisfacimento del credito;

**30551.**

c) l'elemento soggettivo (*scientia damni*), che riguarda solo il debitore

in caso di atto a titolo gratuito ovvero anche il terzo stipulante in caso di atti a titolo oneroso, idonei a diminuire la consistenza della garanzia patrimoniale ovvero, relativamente a quelli anteriori al sorgere del credito, dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

4. L'art. 1, comma 174, legge 266/2005, ribadito dall'art. 73 c.g.c., è stato interpretato estensivamente dalla giurisprudenza fino a ricomprendere nel suo ambito di applicazione oggettivo anche la ragione o aspettativa di credito, nell'ottica della più ampia ed efficace tutela del credito erariale.

La giurisprudenza, citata nell'atto di citazione, ha ritenuto che ai fini dell'esperimento dell'azione avverso l'atto di disposizione è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (Cass. civ. Sez. 1 n. 14166/2001; Cass. Civ. Sez. 3 n. 3981/2003).

5. Le circostanze di fatto dedotte dalle parti per delineare la fattispecie oggetto di questo giudizio sono pacifiche:

- la data di stipulazione dell'atto colpito dall'azione revocatoria;

- la sussistenza dello stretto rapporto di parentela fra i due soggetti

stipulanti la compravendita;

- il clamore mediatico di questa vicenda che ha riguardato una realtà locale molto circoscritta;

- l'importo del prezzo di negoziazione del bene;

- il versamento di somme a vario titolo nel conto corrente dell'alienante;

**30551.**

- le vicende giudiziarie dell'acquirente relative al rapporto con il

coniuge;

- la sentenza n. 230 del 13/03/2015 emessa dal Tribunale di

XXXXXX, Sezione del G.I.P., divenuta irrevocabile in data 28/04/2015, con

la quale, su richiesta dell'imputato, è stata applicata, ex art. 444 c.p.p., la

pena in relazione a 8 capi di imputazione per i reati di cui agli artt. 322, 640-

bis, 319, 321, 323, 61 n. 2 c.p.;

- la sentenza n. 145 del 13-12-2017 di questa Sezione, con cui

XXXXXX. XXXXXX XXXXXX è stato condannato per un danno complessivo

pari ad euro 196.188,10 più spese per i seguenti danni: euro 50.000,00 a

titolo di danno all'immagine, euro 51.403,19 a titolo di danno da disservizio

ed euro 94.785,00 a titolo di danno da tangente.

6. La successione degli eventi sopra indicati dimostra la

consapevolezza, da parte del convenuto delle possibili conseguenze

negative a suo carico.

Quindi, il Collegio ritiene ampiamente provato il requisito della

consapevolezza del debitore, di ciò che sarebbe potuto accadergli, in

termini di chiamata in giudizio a titolo di responsabilità amministrativa.

Conseguentemente, l'atto di disposizione si ritiene connotato non soltanto

dalla consapevolezza di ledere la garanzia generica stabilita dalla legge in

favore del creditore, bensì dall'intenzione di arrecare pregiudizio alle sue

ragioni.

7. Quanto all'*eventus damni*, la Sezione condivide il principio

enunciato nella sentenza della Cass. civ., sez. III n. 7767/2007, richiamata

anche dalla Procura: "In tema di azione revocatoria ordinaria non è

**30551.**

richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso".

Seguendo questo filone interpretativo che amplia la tutela del credito, si può rilevare che per il legittimo esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che rende anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito, non essendo infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio, fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, mentre è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Nel caso di specie, questa Sezione rileva che la variazione del patrimonio delXXXXXX. XXXXXX XXXXXX giustifica l'esercizio della azione revocatoria, perché con la compravendita in questione si è privato dell'unico bene in piena proprietà facente parte del proprio patrimonio.

8. Quanto alla conoscenza del pregiudizio da parte del terzo, previsto dall'art. 2901, comma 1, numero 2 del codice civile, tenuto conto del rapporto di stretta parentela, il Collegio ritiene verosimile che anche il XXXXXX XXXXXX XXXXXX fosse pienamente a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.

Per consolidata giurisprudenza, nell'azione revocatoria la *scientia fraudis* dell'acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici, tenuto conto che si tratta di materia nella quale è difficile acquisire la prova

**30551.**

diretta (Cass. civ. Sez. II n. 1068/2007).

Nel caso di specie, lo stretto rapporto di parentela esistente tra le parti e la probabile conoscenza dei fatti acquisita dal XXXXXX XXXXXX, se non direttamente dal XXXXXX, ma almeno attraverso la lettura dei numerosissimi articoli di stampa, sono effettivamente dei fatti noti sulla base dei quali presumere la sussistenza dell'elemento ignoto della effettiva conoscenza.

Si può fondatamente ritenere che il terzo era a conoscenza del pregiudizio che l'atto di compravendita ha arrecato alle ragioni dell'Erario, perché è stata stipulata in data successiva all'insorgenza del credito erariale e posteriormente alla emanazione della sentenza penale resa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p..

Altro dato oggettivo da tenere in considerazione è l'importo effettivo della compravendita (pari ad euro 32.900,00) per un bene di tre vani ed accessori situato nel Comune di Rovigo e che l'Agenzia delle Entrate ha stimato in euro 84.000,00, nell'anno 2016.

Questo forte scostamento del prezzo pagato rispetto a quello di mercato di un immobile di quelle caratteristiche, è un altro elemento da cui dedurre che i contraenti erano consapevoli del grave pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie.

La Sezione rileva che negli allegati alla memoria difensiva prodotti dalla difesa del convenuto XXXXXX XXXXXX, in particolare nell'allegato n. 5 (estratto del conto n. 46349313 acceso presso la Banca Friuladria intestato a XXXXXX XXXXXX) risulta la prova documentale della sussistenza di rapporti di natura professionale tra i due convenuti proprio nell'epoca di



**30551.**

maggior diffusione mediatica a livello locale del processo penale a carico

del convenuto XXXXXX XXXXXX concluso con la sentenza n. 230 del

13/03/2015 emessa dal Tribunale penale di XXXXXX.

Risulta infatti che a più riprese tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015

XXXXXX XXXXXX ha fatto dei bonifici a XXXXXX XXXXXX relativi a fatture

e parcelle che dimostrano l'esistenza di rapporti professionali fra i due

fratelli e dunque è verosimile e ragionevole ritenere che anche il XXXXXX

XXXXXX aveva la piena consapevolezza del pregiudizio che la

compravendita del 26-05-2017 avrebbe arrecato alla integrità della garanzia

patrimoniale offerta dal patrimonio del convenuto XXXXXX XXXXXX

relativamente al credito erariale, che è stato azionato nel 2016 e 2017, ma già

nel 2013 in uno degli articoli di stampa, prodotto dalla Procura come

allegato n. 5 alla citazione, è stato evidenziato che il Presidente dell'Istituto

Regionale Ville Venete aveva dichiarato che la costituzione di parte civile

nel processo penale era finalizzata all'ottenimento del risarcimento per il

danno all'immagine (Giornale di Vicenza dell'1/8/2013).

Su quest'ultimo punto, la difesa del convenuto ha messo in rilievo

che XXXXXX XXXXXX sottoscrisse una transazione con l'I.R.V.V. in data

30/10/2014, nella quale veniva dato atto che tale Amministrazione nulla

avrebbe avuto più a pretendere a titolo risarcitorio dall'imputato.

La Sezione a riguardo rileva che la predetta transazione non ha

precluso l'esercizio dell'azione di danno erariale, che ha poi accertato un

danno di euro 196.188,10, di gran lunga ben superiore all'importo della

transazione di euro 21.500,00.

Quindi anche nell'ipotesi in cui XXXXXX XXXXXX sia venuto a

**30551.**

conoscenza di questa transazione (fatto dedotto dalla difesa ma non provato), comunque non poteva fare affidamento su un atto che non ha efficacia estintiva del credito derivante da danno erariale.

Le presunzioni semplici dedotte dalla Procura attrice per provare il consilium fraudis del convenuto XXXXXX XXXXXX sono confortate dalla prova documentale di cui sopra, per cui il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 del c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria della compravendita del 26-05-2017 intervenuta fra i due convenuti, che quindi deve essere dichiarata inefficace nei confronti dell'Istituto Regionale Ville Venete, in quanto pregiudizievole della concreta possibilità di soddisfacimento del credito erariale accertato con la sentenza di questa Sezione n. 145 del 13-12-2017.

9. Liquidazione delle spese legali e processuali.

In ordine alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., le spese legali restano a totale carico del convenuto, mentre quelle processuali, nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando:

DICHIARA

la contumacia del convenuto XXXXXX XXXXXX;

ACCOGLIE

la domanda attrice nei confronti dei signori:

1) XXXXXX XXXXXX, nato a XXXXXX (XXX), il XXXXXX;

2) XXXXXX XXXXXX, nato a XXXXXX (XXX), il XXXXXX;

**30551.**

e, dichiara inefficace, nei confronti dell'Istituto Regionale Ville

Venete, la compravendita, registrata in Ferrara, Notaio Massimo Minarelli,

Codice Ufficio TG5, data di registrazione 8/6/2017, Serie IT, numero 3351,

stipulata in data 26/5/2017, in favore del signor XXXXXX XXXXXX,

dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale situato in

Rovigo (RO), via Issicratea Monti n. 12, costituita da un appartamento di

civile abitazione della consistenza di tre vani ed accessori al terzo piano,

contraddistinto dai seguenti dati catastali: Catasto Fabbricati di Rovigo, via

Issicratea Monti n. 12, foglio 12, mappale 475, subalterno 23, categoria A/3,

classe 2, vani 4,5, rendita E 278,89.

Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di

giudizio liquidate in € 864/92 (diconsi euro ottocentosessantaquattro/92).

Così deciso in XXXXXX, nella camera di consiglio del 7 giugno 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to (Maurizio Massa)

f.to (Guido Carlino)

Depositato in Segreteria il 11/07/2018

Il Funzionario Preposto

f.to Nadia Tonolo